Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
via Tagliamento, 237 – 83100 Avellino
Tel. (0825) 783829
e-mail: del.avellino@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 6 del 25 settembre 2025

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 277
PROGETTO SPERIMENTALE SECONDE SQUADRE "UNDER 21" LND CON DIRITTO DI PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE 277
ATTIVAZIONE PIATTAFORMA TELEMATICA PREMI 277
FIFA LEGAL PORTAL 277
COMUNICAZIONE AGGIORNAMENTO CLEARING HOUSE 277
CENSIMENTO CONTATTI CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI/GIOCATRICI 278
PROROGA DI RICHIESTA PREMI DI TESSERAMENTO E FORMAZIONE TECNICA 278
DEROGA EX ART. 40 COMMA 3 BIS NOIF 278
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 278
REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 278
ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO "SAFEGUARDING") 279
NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITÀ 279
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 279
REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 279
COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA 280
Comunicati successivi al n. 1. 280
CORSO MANAGEMENT DELLO SPORT 280
CORSI FORMAZIONE BLS –D 280
RAPPORTI CON GLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA 280
CONTATTI DEL C.R. CAMPANIA 281
COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 281
TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. 281
ESTRATTO CONTO 2024/2025 DELLE SOCIETÀ 281
RESTITUZIONE DEI SALDI ATTIVI 281
SALDI ATTIVI DERIVANTI DA CONTRIBUTI PREMIO IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI E COPPE DISCIPLINA 2024/2025 281
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2025/2026 281
PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE 281
COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2025-2026 282
TERMINI TEMPORALI DOMANDE ISCRIZIONE 283
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI 283
INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA 283
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 284
ARTICOLAZIONE 284
SOCIETÀ AVENTI DIRITTO 284
IMPORTI ISCRIZIONE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 285
ATTIVITÀ GIOVANILE 286
SQUADRE "B" UNDER 21 – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE 286
SQUADRE "RISERVE" – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE 286

ESECUZIONE DELLE SANZIONI NELLE GARE CON SQUADRE "RISERVE" 286
AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2026/2027 287

ATTIVITÀ GIOVANILE 2025/2026 287

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 287

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA F.I.G.C. STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 287
COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DELLA F.I.G.C. CIRCOLARE ESPLICATIVA TESSERAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 287
COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DELLA F.I.G.C. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 287
COMUNICATO UFFICIALE N. 4 DELLA F.I.G.C. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI BASE FUTSAL E MODALITÀ DI GIOCO STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 287
COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DELLA F.I.G.C. RETTIFICA CIRCOLARE ESPLICATIVA TESSERAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 287
ALLEGATO N. 1 MODALITÀ DI GIOCO CATEGORIE DI BASE E GIOVANILI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 287
ALLEGATO N. 2MODULO PRESENTAZIONE SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 287
ALLEGATO N. 3VADEMECUM CENSIMENTO ON – LINE SGS MANUALE TECNICO STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 288
ALLEGATO N. 4 LOCANDINA MODALITÀ DI GIOCO ATTIVITÀ DI BASE A3 STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 288
ALLEGATO N. 5A REGOLE DEL GIOCO U6 E U7 STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 288
ALLEGATO N. 5 B REGOLE DEL GIOCO U6 E U7 FUTSAL STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 288
ALLEGATO N. 6 A REGOLE DEL GIOCO U8 E U9 STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 288
ALLEGATO N. 6B REGOLE DEL GIOCO U8 E U9 FUTSAL STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 288
ALLEGATO N. 7A REGOLE DEL GIOCO U 10 E U 11 STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 288
ALLEGATO N. 7 B REGOLE DEL GIOCO U 10 E U 11 FUTSAL STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 288
ALLEGATO N. 8A REGOLE DEL GIOCO U 12 E U 13 STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 288
ALLEGATO N. 8 B REGOLE DEL GIOCO U 12 E U 13 FUTSAL STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 289
ALLEGATO N. 9 MODULO RICHIESTA DEROGHE CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 289
ALLEGATO N. 10 FAC SIMILE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PROVINI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 289
ALLEGATO N. 11 MODULO FAC SIMILE CENTRI ESTIVI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 289
ALLEGATO N. 12 MODULO OPEN DAY STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 289

COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE 289

COMUNICATI UFFICIALI S.G.S. DEL C.R. CAMPANIA 289

SETTORE GIOVANILE – CAMPIONATI E TORNEI PROVINCIALI 2025/2026 289

TERMINI TEMPORALI DOMANDE ISCRIZIONE 289

ATTIVITÀ AGONISTICA GIOVANILE ORGANIZZATA DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 290

ARTICOLAZIONE E NOTIZIE SULL'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI GIOVANILI PROVINCIALI 290

UNDER 17 - UNDER 16 - UNDER 15 - UNDER 14 – UNDER 17 C5 – UNDER 15 C5 290

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 17" 290

ARTICOLAZIONE 290

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 16" 291

ARTICOLAZIONE 291

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 15" 292

ARTICOLAZIONE 292

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 14" 293

ARTICOLAZIONE 293

TORNEO PROVINCIALE "UNDER 14 9VS9" 294

ATTIVITÀ DI CALCIO A CINQUE 295

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 17 C5" 295

ARTICOLAZIONE 295

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 15 C5" 295

ARTICOLAZIONE 295

TORNEO PROVINCIALE "ESORDIENTI C5" 296

ARTICOLAZIONE 296

COPPE PROVINCIALI 297

ATTIVITÀ GIOVANILE PERIFERICA **297**
ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI **297**
CAMPIONATI F.I.G.C. DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE **297**
BEACH SOCCER **297**
ATTIVITÀ DEGLI E-SPORTS **297**
ATTIVITÀ AMATORI ATTIVITÀ RICREATIVA E PROPAGANDISTICA **297**
ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA PER L'ANNO SPORTIVO **297**
PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI UFFICIALI DISTINTI PER ATTIVITÀ ED ORGANI *298*
ATTIVITÀ REGIONALE DEL SETTORE GIOVANILE *298*
PROGETTO DI SVILUPPO DEL CALCIO FEMMINILE **298**
PARTECIPAZIONE DI SOCIETÀ DI CALCIO A 11 AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ..... **298**
ACCONTO SPESE E ORGANIZZAZIONE – ATTIVITÀ REGIONALE **298**
ASPETTI ECONOMICI, ONERI E TASSE VARIE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 ..... **298**
ASSICURAZIONE TESSERATI *298*
ONERI RELATIVI AL TESSERAMENTO *298*
SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE AMMINISTRATIVE – GESTIONALI *299*
ATTIVITÀ DI BASE **299**
PREMESSA 299
NORME REGOLAMENTARI ATTIVITÀ DI BASE 300
TERMINI TEMPORALI DOMANDE ISCRIZIONE **300**
NORME RELATIVE AI CAMPIONATI 2025/2026 ..... **300**
DESIDERATA *300*
AGIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI *300*
DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIUOCO *301*
USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE *301*
GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE *301*
ORARIO DELLE GARE IN NOTTURNA *301*
ATTIVITÀ UFFICIALE ED ORARIO DELLE GARE *301*
VARIAZIONI GARA – MODALITÀ E COSTI 302
RECUPERI GARE L.N.D. *302*
OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ *302*
CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME DUE GIORNATE DI GARA *303*
FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE **304**
CLASSIFICHE, SPAREGGI PROMOZIONI E RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT **304**
CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO **304**
MIGLIORE FORMAZIONE **305**
CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI/GIOCATRICI **305**
EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI **305**
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO **306**
IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI **308**
SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA **308**
NUMERAZIONE DELLE MAGLIE **309**
ELENCO POST–GARA DEI CALCIATORI: SOSTITUITI–AMMONITI–ESPULSI **310**
SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI **311**
MESSAGGIO ANTI–VIOLENZA **311**
ORDINE PUBBLICO **311**

DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA **311**
QUOTA DEI BIGLIETTI RISERVATI ALLE SOCIETÀ OSPITATE **312**
TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI **312**
TECNICI **312**
PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI **313**
GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI **314**
INCASSI GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI **314**
ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI **314**
SGOMBERO DELLA NEVE **314**
TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI **314**
ASSISTENZA MEDICA **314**
ALTRE ATTIVITÀ INDETTE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI **315**
CAMPIONATI 2025/2026 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE **315**
SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO **316**
ART. 55 – N.O.I.F.: MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE **317**
PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI **317**
RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE **317**
ESECUZIONE DELLE SANZIONI **318**
RICORSI/RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA **318**
AMMENDE **318**
AMMENDE PER RINUNCIA **318**
INDENNIZZI DI MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA A GARA **319**
RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO **319**
TUTELA DEGLI UFFICIALI DI GARA **319**
ART. 65 N.O.I.F. "ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA" *319*
CUSTODIA AUTOVETTURE DEGLI UFFICIALI DI GARA *320*
DANNI AGLI SPOGLIATOI E/O IMPIANTO *320*
INDIRIZZI E-MAIL: **321**
DELEGAZIONE 321
GIUSTIZIA SPORTIVA 321

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2025/2026, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa. Considerati i termini previsti per la conclusione della Stagione Sportiva 2025/2026 al 30 Giugno 2025 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 49, N.O.I.F., si rende noto che al termine della Stagione Sportiva 2025/2026 si darà luogo alle eventuali gare di play-off e di play-out esclusivamente nell'ipotesi di conclusione dell'attività ordinariamente prevista.

Resta, altresì, fermo quanto stabilito dalla norma transitoria all'art. 50 N.O.I.F., secondo il testo di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 317/A del 25 giugno 2021.

PROGETTO SPERIMENTALE SECONDE SQUADRE "UNDER 21" LND CON DIRITTO DI PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE

Di seguito il link del comunicato C.U. n. 84 LND del 1° agosto 2025

ATTIVAZIONE PIATTAFORMA TELEMATICA PREMI

Si comunica che sul Portale Servizi FIGC è attiva la "**Piattaforma Telematica Premi**", a supporto delle Società per l'attestazione e la gestione dei Premi di Tesseramento (art. 96 NOIF) e di Formazione Tecnica (art. 99 NOIF), attraverso le utenze abilitate alle funzioni di tesseramento di Calciatori e Calciatrici.

Al riguardo, la FIGC ha predisposto una presentazione esplicativa corredata da video tutorial, accessibile attraverso il link PIATTAFORMA PREMI - VIDEO TUTORIAL

Per ogni necessità di supporto tecnico la FIGC è disponibile l'indirizzo mail supportotecnico@figc.it

FIFA LEGAL PORTAL

Si rappresenta a tutte le società ad attivare il proprio account presso il **FIFA Legal Portal (https://legalportal.fifa.com/home)**, al fine di tracciare qualsiasi tipo di comunicazione che potrebbe coinvolgerle in aspetti **legali in conformità con i Regolamenti FIFA**.

Nello specifico sarà possibile dopo la registrazione :

- Tracciare qualsiasi tipo di comunicazione relativa ad aspetti legali legati al Regolamento FIFA
- Ricevere notifiche e comunicazioni relative a procedimenti legali e aspetti normativi FIFA

Utilizzare la piattaforma online per condurre i procedimenti dinanzi al Tribunale calcistico della FIFA e agli organi giudiziari della FIFA Pertanto, si invitano ad adempiere a tele invito il prima possibile per garantire una comunicazione efficace e trasparente con la FIFA.

COMUNICAZIONE AGGIORNAMENTO CLEARING HOUSE

Si comunica che la F.I.F.A. ha pubblicato sul proprio sito (https://inside.fifa.com/official-documents) la Circolare n. 1937, inerente le modifiche al Regolamento della F.I.F.A. Clearing House.

CENSIMENTO CONTATTI CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI/GIOCATRICI

A partire dalla corrente stagione sportiva 2025/2026 è stata introdotta, sia sul Portale Società LND **e sia sul Portale Servizi**, una nuova funzione per il censimento dei dati di contatto dei tesserati (indirizzo e-mail e numero di telefono).

Tale innovazione è stata introdotta per agevolare la gestione delle pratiche di tesseramento e per rispettare quanto previsto dall'accordo Collettivo sul Contratto di Lavoro Sportivo (art. 3, punto 3.1), che prevede l'invio telematico del contratto direttamente al tesserato.

Si ricorda che, al momento, è obbligatorio censire l'indirizzo e-mail solo in caso di tesseramento con contratto di lavoro sportivo, mentre per tutti gli altri è facoltativo, ma **comunque consigliato**.

Il numero di telefono, attualmente, non è soggetto a verifica ma è raccomandato inserirlo se disponibile.

In qualsiasi momento la società potrà censire il proprio tesserato (l'indirizzo e-mail e numero telefonico) nella propria pagina web > sezione Portale Servizi LND e cliccando successivamente su "Censimento Contatti Giocatori".

In allegato la guida operativa realizzata dall'Ufficio Sistemi Informativi della LND per le operazioni sopra indicate.

Si invitano tutte le Società affiliate a prenderne visione per il seguito di propria competenza.

PROROGA DI RICHIESTA PREMI DI TESSERAMENTO E FORMAZIONE TECNICA

Si informano le società interessate che il termine per richiedere i premi maturati nella Stagione Sportiva 2023/2024 è stato prorogato al 31.12.2025 per permettere a tutte le Società di farne richiesta attraverso la nuova procedura telematica.

DEROGA EX ART. 40 COMMA 3 BIS NOIF

Con Comunicato Ufficiale Nr. 4/A la FIGC richiama le disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori che stabiliscono che "Il Presidente Federale può concedere deroghe per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni affinché proseguano gli studi per adempiere all'obbligo scolastico", comunicando le modalità di concessione della Deroga per la stagione 2025/26, fatto salvo quanto disposto dal citato articolo.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, **nessuna Società** partecipante a Campionati della L.N.D. **può avere soci, amministratori o dirigenti in comune con altra Società partecipante allo stesso Campionato**. Nessuna Società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con altra società partecipante allo stesso Campionato.

In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 16 bis, delle N.O.I.F.

REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da

osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.
Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO "SAFEGUARDING")

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITÀ

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli **artt. 22 bis**, **delle N.O.I.F.** e **22 ter, delle N.O.I.F.**, richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: *all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.*

punto 6 bis: *i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.*

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, l'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata è entrato in vigore a far data dal 1° Luglio 2021.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Ai sensi del D. Lgs. 39/2021 è istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, gestito da Sport e Salute S.p.a.

Nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono iscritte le Società e Associazioni

sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito della F.I.G.C.
L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA

Di seguito, si riportano i link di collegamento dei **documenti pubblicati dal C.R.C. medesimo** :

-Comunicato Ufficiale n. 1 del 5 luglio 2025 – Comunicato n. 1 stagione sportiva 2025/2026;

Comunicati successivi al n. 1.

CORSO MANAGEMENT DELLO SPORT

Il Comitato Regionale della FIGC – LND della Campania, in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport della Campania, indice un corso di formazione per i dirigenti sportivi per far acquisire loro sia conoscenze per la gestione di un'associazione/società sportiva dilettantistica e sia per la conduzione di un impianto sportivo. Il corso avrà inizio presso la sede del Coni Regionale di via Alessandro Longo, 46 – Napoli, mercoledì 8 ottobre per poi continuare in forma on line nei giorni 15, 22, 29/10, 5, 12, 19/11 e terminerà mercoledì 26 novembre. Sarà suddiviso in otto giornate e sarà costituito da 24 ore di formazione. Sono consentite, tassativamente, non oltre il 20% delle ore, pena l'esclusione dagli esami di valutazione. Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania della FIGC-LND via e-mail all'indirizzo corsiformazione.campania@lnd.it entro le ore 20,00 di martedì 30 settembre 2025. In allegato al presente comunicato sono pubblicati il programma del corso e il modulo di adesione.

CORSI FORMAZIONE BLS –D

In allegato al presente Comunicato Ufficiale è pubblicato il modulo di adesione ai Corsi BLS-D, riservati a tutti i tesserati FIGC LND Campania, organizzati dal C.R Campania con l'ausilio della società NOESI EVOLUTION S.R.L . La domanda di Adesione - debitamente compilata - dovrà pervenire alla Segreteria del Comitato Regionale Campania L.N.D. F.I.G.C., entro le ore 12.00 di martedì 30 settembre 2025, inviandola alla mail: corsiformazione.campania@Lnd.it.

RAPPORTI CON GLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA

Le società in prima istanza dovranno contattare gli uffici del C.R. Campania tramite il portale a loro dedicato raggiungibile dal sito internet https://campania.lnd.it nella sezione "Area Società" – una volta effettuato l'accesso cliccando "Home" sarà possibile effettuare una segnalazione che sarà gestita dagli uffici competenti.
Premesso quanto alla precedente comunicazione si informa che gli Uffici del C.R. Campania saranno aperti al pubblico esclusivamente, come segue:

- **il martedì**: dalle **ore 15.00** alle **ore 17.30**;
- **il giovedì**: dalle **ore 15.00** alle **ore 17.30**.

Gli Uffici resteranno chiusi al pubblico negli altri giorni.
Per problemi non risolvibili tramite segnalazione da portale gli uffici saranno, altresì, contattabili a mezzo centralino telefonico (081 5537216) ai seguenti orari:
- dalle ore 9.00 alle ore 14.30 dei gironi dispari della settimana (lunedì, mercoledì e venerdì);
- dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 dei gironi pari della settimana (martedì e giovedì).

Il Presidente, i Vice Presidenti, i Consiglieri ed i Responsabili Regionali del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile ricevono tramite appuntamento da concordare, direttamente con i medesimi e tramite il servizio centralino o a mezzo mail.

CONTATTI DEL C.R. CAMPANIA

Al seguente link si riportano gli indirizzi e-mail e pec: https://campania.lnd.it/contatti/

COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si sottopone all'attenzione delle società medesime di valutare l'opportunità di svincolare i calciatori (o le calciatrici), eventualmente ritenuti in sovrannumero, sfruttando il primo periodo degli svincoli (**dal 1° al 23 luglio 2025**).

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa di calciatori e calciatrici, di giocatori e giocatrici e degli allenatori delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2025/2026, saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

ESTRATTO CONTO 2024/2025 DELLE SOCIETÀ

Le società potranno controllare il proprio estratto conto, utilizzando la pagina web di riferimento della procedura on-line.
A partire dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, dal Sito Internet del C.R. Campania è, altresì, possibile effettuare l'iscrizione ai Campionati 2025/2026 utilizzando la procedura di dematerializzazione entro il termine di scadenza dei rispettivi Campionati.
I Comunicati Ufficiali sono consultabili sul Sito Internet di questo C.R. (indirizzo www. campania.lnd.it).

RESTITUZIONE DEI SALDI ATTIVI

Per motivi amministrativi, nel rispetto anche di una prassi consolidata, gli importi risultanti quali saldi attivi devono essere detratti all'atto dell'iscrizione al Campionato 2025/2026.

Nell'ipotesi di mancata iscrizione, essi saranno restituiti alle società, su richiesta scritta dell'ultimo legale rappresentante della società, previa dichiarazione di inattività della società medesima, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania.

La restituzione sarà formalizzata mediante rimessa, con bonifico bancario, intestato alla società.

SALDI ATTIVI DERIVANTI DA CONTRIBUTI PREMIO IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI E COPPE DISCIPLINA 2024/2025

All'esito della pubblicazione delle classifiche relative ai contributi in epigrafe, riconosciuti alla società vincenti i contributi in epigrafe, si informa che gli stessi potranno essere compensati parzialmente o integralmente con gli importi dovuti per l'iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2025/2026. Tale Possibilità dovrà essere esplicitamente richiesta a mezzo pec da inviare all'indirizzo contabilita@pec.lndcampania.it.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2025/2026

PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE

Come per le precedenti stagioni sportive, la procedura di dematerializzazione sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli uffici della Lega e del C.R. Campania o tramite l'invio per posta ordinaria.

La documentazione dematerializzata dovrà essere firmata elettronicamente.

Si riepilogano, di seguito, la documentazione che ogni singola società dovrà ***compilare on-line*** nell'area a

lei riservata sul Sito della L.N.D.

- ***attestato di disponibilità di un campo di giuoco, omologato e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.****, per il Campionato al quale si chiede di partecipare, debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario (Ente o privato), sull'apposito modello;*

- ***attestato di completa idoneità*** *del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità*, rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario;

- ***dichiarazione del titolare dell'impianto,*** di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **attestante una capienza non superiore a cento spettatori**;

- ***licenza di agibilità*** *(*rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli)*,* di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori**;

- ***organigramma della società***, debitamente timbrato e firmato in originale;

versamento da eseguire **a mezzo assegno circolare non trasferibile**, intestato: L.N.D. – C.R. Campania o a mezzo **assegno bancario** con **data di incasso entro i termini di scadenza della domanda** (***da depositare a mano***, presso il C.R. Campania – L.N.D., contestualmente alla domanda di ammissione), **oppure a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: IT67X0898740020000000001115 – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO con valuta accreditata entro i termini di scadenza della domanda di ammissione, fatta salva la possibilità di poter usufruire della compensazione con l'eventuale credito portafoglio iscrizioni**.

- **autocertificazione "di onorabilità" (art. 22/bis – N.O.I.F.), con firma autenticata del Presidente della società**.

COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2025-2026

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in ottemperanza a quanto deliberato nella riunione del Consiglio Direttivo della L.N.D., ha determinato, i diritti per l'iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2025/2026, come da tabella di seguito riportata.

Si ricorda, che sempre su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, anche per la corrente stagione sportiva (2025/2026) **alle società di nuova affiliazione** che si iscriveranno ai Campionati di Terza Categoria, di Calcio a Cinque Serie C2 e Serie D ed Eccellenza e Promozione Femminile, nonché alle società di puro settore che si associeranno alla L.N.D., sarà riconosciuta la **totale esenzione del costo della tassa di iscrizione.**

Di seguito si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all'atto dell'iscrizione ai Campionati
2025/2026:

CAMPIONATO	***IMPORTO 2025/2026 (°°)***
TERZA CATEGORIA	*€ 1.240,00*
TERZA CATEGORIA "RISERVE"	*€ 800,00*
JUNIORES REGIONALE – UNDER 19 FEMMINILE "pure"	*€ 420,00*
CALCIO A CINQUE – SERIE D	*€ 1.210,00*
CALCIO A CINQUE Under 19 "pure" maschile/femminile"	*€ 875,00*
CALCIO A CINQUE Under 19 "riserve" (maschile/femminile)	*€ 875,00*
ATTIVITÀ AMATORI	*€ 1.650,00*

(°°) all'importo va sommato inoltre il costo di tesseramento per il numero di calciatrici/calciatori al

30.06.2025 e dei diritti di Segreteria LND.
Il pagamento dovrà essere effettuato **a mezzo assegno circolare non trasferibile**, intestato: L.N.D. – C.R. Campania **oppure a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: IT67X0898740020000000001115 – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO.**

TERMINI TEMPORALI DOMANDE ISCRIZIONE

SI RIPORTANO DI SEGUITO I TERMINI TEMPORALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER SINGOLA CATEGORIA:

CAMPIONATO	*TERMINE ORDINATORIO*	*TERMINE PERENTORIO*
TERZA CATEGORIA	*GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2025*	*GIOVEDÌ 02 OTTOBRE 2025*
PROMOZIONE FEMMINLE	*GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2025*	*GIOVEDÌ 02 OTTOBRE 2025*
JUNIORES REGIONALE – U19 FEMMINILE	*GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2025*	*GIOVEDÌ 02 OTTOBRE 2025*
CALCIO A CINQUE – SERIE D	*GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2025*	*GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2025*
CALCIO A CINQUE UNDER 19	*GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2025*	*GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2025*
CALCIO A CINQUE UNDER 19 FEMMINILE	*GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2025*	*GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2025*

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI

Le società sono tenute a perfezionare **(attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica)** l'iscrizione al Campionato di Eccellenza entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento

della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolari della L.N.D. n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).
Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025.

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato ufficiale della L.N.D..

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del

Governo o delle Istituzioni Nazionali)

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2025/2026:

PRIMA CATEGORIA	**27 – 28 SETTEMBRE 2025**
SECONDA CATEGORIA	**11 - 12 OTTOBRE 2025**
UNDER 19 REGIONALE	**27 – 28 - 29 SETTEMBRE 2025**
UNDER 18 REGIONALE	**4 - 5 - 6 OTTOBRE 2025**
TERZA CATEGORIA	**25 - 26 OTTOBRE 2025**
COPPA ITALIA – ECCELLENZA	**23 - 24 AGOSTO 2025**
COPPA CAMPANIA PROMOZIONE	**6 – 7 SETTEMBRE 2025**
COPPA CAMPANIA PRIMA CATEGORIA	**20 - 21 SETTEMBRE 2025**

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Campionato Provinciale Terza Categoria 2025/2026: **inizio 25 - 26 ottobre 2025**

ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Terza Categoria è organizzato dal Comitato Regionale, con delega alle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, sulla base di uno o più gironi, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre per ciascun girone.

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria 2025/2026:

- le Società di 3° Categoria che hanno mantenuto tale diritto all'esito delle classifiche dei Campionati relativi alla stagione sportiva 2024/2025;

- **con diritto di classifica e di promozione, a livello sperimentale per la Stagione Sportiva 2025/2026, le Squadre Under 21 di Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. In caso di vittoria del campionato o dei play off, la conseguente promozione al campionato di Seconda Categoria per la stagione sportiva 2026/2027 è condizionata alla partecipazione della prima squadra della stessa società ad una categoria superiore, ovvero di Prima Categoria, Promozione ed Eccellenza.**

- con diritto di classifica, a livello sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2025/2026, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. A tali Società, in caso di piazzamento al primo posto nel proprio girone del Campionato di Terza Categoria, è in ogni caso precluso ogni diritto sportivo per partecipare a Fasi Finali della stagione sportiva 2025/2026 in appendice al Campionato di Terza Categoria, nonché ogni diritto sportivo per partecipare ai Campionati Regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva 2026/2027.
  Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica purché in possesso dei requisiti previsti (*le società interessate dovranno presentare "lista bloccata" ossia elenco nominativo dei calciatori che parteciperanno esclusivamente al campionato in intestazione, all'atto dell'iscrizione, detta lista potrà essere aggiornata o integrata esclusivamente nel periodo riservato ai trasferimenti / svincoli suppletivi)*;

- senza diritto di classifica, per le società che parteciperanno al campionato con le squadre riserva senza limitazione di impiego di calciatori tra categorie.

- le società di nuova affiliazione (ossia, di affiliazione 2025/2026). Resta salva l'applicazione dell'art.52, comma10, delle N.O.I.F.

Come disposto al capo III, punto 1), lett. a), del comunicato n.1 della L.N.D., alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria 2025/2026 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria;
- alle Società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.

IMPORTI ISCRIZIONE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Tassa iscrizione Terza Categoria	**€ 750,00**
Assicurazione Dirigenti	**€ 90,00**
Spese organizzative (Terza Categoria)	**€ 100,00**
Tassa di associazione	**€ 300,00**
ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE"	
Tassa iscrizione Terza Categoria riserve	**€ 700,00**
Spese organizzative (Terza Categoria)	**€ 100,00**

Alle somme disposte, si aggiungeranno gli importi assicurativi e quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

Per le società nuove affiliate 2025/2026, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00, mentre l'acconto da versare per i ***costi assicurativi è di € 750,00.***

PER LE SQUADRE "RISERVE" L'IMPORTO DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE.

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2025/2026, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento, entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2025**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato di Terza Categoria, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.

Le eventuali **squadre "riserve"** potranno essere inserite in numero non eccedente una sola unità in ogni singolo girone, nel rispetto del criterio geografico (fatta salva eventuale necessità di collocazione anche di più squadre). Le squadre "riserve" eccedenti l'indicato limite, sempre nel rispetto del criterio geografico, saranno inserite in un girone di società territorialmente vicine, a giudizio insindacabile della Delegazione Provinciale. È facoltà della Delegazione Provinciale di appartenenza disporre l'inserimento delle squadre "riserve" in un girone unico, ad esse riservato, a condizione che esso sia composto da un numero di squadre non inferiore a dodici. Le eventuali squadre "riserve" del Campionato Provinciale di Terza Categoria, in conformità alla disposizione della L.N.D. per i contributi ordinari (come dall'apposito paragrafo di questo C.U.), non sono beneficiarie di alcun contributo, o incentivazione.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di 3° Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2025/2026, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Attività Giovanile

Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D.) ovvero al Campionato "Under 18" Dilettanti (v. punto A/10 del Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D.), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Squadre "B" Under 21 – Limiti Di Partecipazione Dei Calciatori Alle Gare

Alle gare del Campionato di 3° Categoria le Squadre "B" Under 21 possono inserire nella distinta di gara fino a 20 calciatori, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2025/2026, nati dal 1° gennaio 2004 e che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Premesso quanto sopra in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2025/2026, è consentito inserire nella distinta di gara fino ad un massimo di tre atleti "fuori quota" nati dal 1° gennaio 2002 in poi (Under 23).

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Squadre "Riserve" – Limiti Di Partecipazione Dei Calciatori Alle Gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore **a cui partecipano senza diritto di classifica**, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Esecuzione delle sanzioni nelle gare con squadre "Riserve"

Si precisa che le gare con le squadre "riserve", conclusesi regolarmente, anche se il risultato delle stesse non determina effetti ai fini della classifica, sono da considerarsi valide ai fini dell'esecuzione delle sanzioni.

AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2026/2027

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Seconda Categoria Regionale della stagione sportiva 2026/2027 le società che si classificheranno al **primo posto dei rispettivi gironi del Campionato di Terza Categoria 2025/2026** e le **vincitrici delle gare di play-off** così come organizzate dalle rispettive Delegazioni Provinciali.

ATTIVITÀ GIOVANILE 2025/2026

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA F.I.G.C. STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale n. 1 della F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2025/2026, inerente all'articolazione dell'Attività di Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2025/2026;

COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DELLA F.I.G.C. CIRCOLARE ESPLICATIVA TESSERAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale n. 2 della F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2025/2026, inerente il tesseramento stagione sportiva 2025/2026;

COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DELLA F.I.G.C. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale n. 3 della F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2025/2026, inerente la programmazione dell'attività di Base stagione sportiva 2025/2026;

COMUNICATO UFFICIALE N. 4 DELLA F.I.G.C. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI BASE FUTSAL E MODALITÀ DI GIOCO STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale n. 4 della F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2025/2026, inerente la programmazione dell'attività di Base del Futsal e modalità di gioco stagione sportiva 2025/2026;

COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DELLA F.I.G.C. RETTIFICA CIRCOLARE ESPLICATIVA TESSERAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale n. 5 della F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2025/2026, inerente il tesseramento stagione sportiva 2025/2026;

ALLEGATO N. 1 MODALITÀ DI GIOCO CATEGORIE DI BASE E GIOVANILI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Di seguito si riporta il link dell' Allegato n. 1 stagione sportiva 2025/2026, inerente le modalità di gioco categorie di Base e Giovanili per la stagione sportiva 2025/2026;

ALLEGATO N. 2MODULO PRESENTAZIONE SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Di seguito si riporta il link dell' Allegato n. 2 stagione sportiva 2025/2026, inerente il modulo presentazione società stagione sportiva 2025/2026;

ALLEGATO N. 3VADEMECUM CENSIMENTO ON – LINE SGS MANUALE TECNICO STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Di seguito si riporta il link dell' Allegato n. 3 stagione sportiva 2025/2026, inerente il vademecum censimento on – line e manuale tecnico per la stagione sportiva 2025/2026;

ALLEGATO N. 4 LOCANDINA MODALITÀ DI GIOCO ATTIVITÀ DI BASE A3 STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Di seguito si riporta il link dell' Allegato n. 4 stagione sportiva 2025/2026, inerente l'Attività Piccoli Amici e Primi Calci per la stagione sportiva 2025/2026;

ALLEGATO N. 5A REGOLE DEL GIOCO U6 E U7 STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Di seguito si riporta il link dell' Allegato n. 5A stagione sportiva 2025/2026, inerente le Modalità di gioco Under 6 e Under 7 per la stagione sportiva 2025/2026;

ALLEGATO N. 5 B REGOLE DEL GIOCO U6 E U7 FUTSAL STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Di seguito si riporta il link dell' Allegato n. 5B stagione sportiva 2025/2026, inerente le Modalità di gioco Under 6 e Under 7 Futsal per la stagione sportiva 2025/2026;

ALLEGATO N. 6 A REGOLE DEL GIOCO U8 E U9 STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Di seguito si riporta il link dell' Allegato n. 6A stagione sportiva 2025/2026, inerente le regole di gioco Under 8 e Under 9 per la stagione sportiva 2025/2026;

ALLEGATO N. 6B REGOLE DEL GIOCO U8 E U9 FUTSAL STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Di seguito si riporta il link dell' Allegato n. 6B stagione sportiva 2025/2026, inerente le regole di gioco Under 8 e Under 9 Futsal per la stagione sportiva 2025/2026;

ALLEGATO N. 7A REGOLE DEL GIOCO U 10 E U 11 STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Di seguito si riporta il link dell' Allegato n. 7A stagione sportiva 2025/2026, inerente le regole di gioco Under 10 e Under 11 per la stagione sportiva 2025/2026;

ALLEGATO N. 7 B REGOLE DEL GIOCO U 10 E U 11 FUTSAL STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Di seguito si riporta il link dell' Allegato n. 7B stagione sportiva 2025/2026, inerente le regole di gioco Under 10 e Under 11 Futsal per la stagione sportiva 2025/2026;

ALLEGATO N. 8A REGOLE DEL GIOCO U 12 E U 13 STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Di seguito si riporta il link dell' Allegato n. 8A stagione sportiva 2025/2026, inerente le regole di gioco Under 12 e Under 13 per la stagione sportiva 2025/2026;

ALLEGATO N. 8 B REGOLE DEL GIOCO U 12 E U 13 FUTSAL STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Di seguito si riporta il link dell' Allegato n. 8B stagione sportiva 2025/2026, inerente le regole di gioco Under 12 e Under 13 Futsal per la stagione sportiva 2025/2026;

ALLEGATO N. 9 MODULO RICHIESTA DEROGHE CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Di seguito si riporta il link dell' Allegato n. 9 stagione sportiva 2025/2026, inerente la richiesta di deroghe calciatrici per la stagione sportiva 2025/2026;

ALLEGATO N. 10 FAC SIMILE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PROVINI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Di seguito si riporta il link dell' Allegato n. 10 stagione sportiva 2025/2026, inerente il modello Fac Simile per la richiesta di autorizzazione preventiva all'organizzazione di provini per la stagione sportiva 2025/2026;

ALLEGATO N. 11 MODULO FAC SIMILE CENTRI ESTIVI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Di seguito si riporta il link dell' Allegato n. 11 stagione sportiva 2025/2026, inerente il modello Fac simile per la richiesta di autorizzazione preventiva all'organizzazione di centri estivi per la stagione sportiva 2025/2026;

ALLEGATO N. 12 MODULO OPEN DAY STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Di seguito si riporta il link dell' Allegato n. 12 stagione sportiva 2025/2026, inerente la richiesta di autorizzazione preventiva all'organizzazione di open day per la stagione sportiva 2025/2026;

COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE

COMUNICATI UFFICIALI S.G.S. DEL C.R. CAMPANIA

Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale n. 1 del C.R. Campania attività di settore giovanile stagione sportiva 2025/2026, inerente all'articolazione dell'Attività di Settore Giovanile organizzato dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2025/2026;

Di seguito si riporta il link del Comunicato Ufficiale n. 2 del C.R. Campania attività di settore giovanile stagione sportiva 2025/2026, inerente all'Attività di Settore Giovanile organizzato dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2025/2026;

SETTORE GIOVANILE – CAMPIONATI E TORNEI PROVINCIALI 2025/2026
TERMINI TEMPORALI DOMANDE ISCRIZIONE

SI RIPORTANO DI SEGUITO I TERMINI TEMPORALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER SINGOLA CATEGORIA:

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE ORDINATORIO	TERMINE ISCRIZIONE PERENTORIO	INIZIO ATTIVITÀ
UNDER 17	GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2025	GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2025	17-18 OTTOBRE
UNDER 16	GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2025	GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2025	25-26 OTTOBRE
UNDER 15	GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2025	GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2025	17-18 OTTOBRE
UNDER 14	GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2025	GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2025	25-26 OTTOBRE
UNDER 14 9vs9	GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2025	GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2025	25-26 OTTOBRE

ATTIVITÀ AGONISTICA GIOVANILE ORGANIZZATA DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CAMPIONATI PROVINCIALI 2025/2026

ARTICOLAZIONE E NOTIZIE SULL'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI GIOVANILI PROVINCIALI

UNDER 17 - UNDER 16 - UNDER 15 - UNDER 14 – UNDER 17 C5 – UNDER 15 C5

É opportuno ribadire che l'aver completato la procedura on-line è solo una parte degli adempimenti connessi all'iscrizione ai Campionati: infatti la stessa si intende perfezionata solo quando, la Documentazione ricavabile dalla procedura on-line
PERVIENE alla Delegazione Provinciale **PER IL TRAMITE DELLA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE E FIRMA ELETTRONICA .**

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 17"

Campionato Provinciale Under 17 2025/2026: **inizio 17/18 ottobre 2025**

chiusura iscrizioni: **giovedì 2 OTTOBRE 2025.**

ARTICOLAZIONE

Il Campionato Provinciale Under 17 è organizzato dalla Delegazione Provinciale, sulla base di uno o più gironi, composti ciascuno da un minimo di dieci ad un massimo di quattordici squadre.
Potranno presentare domanda al Campionato Provinciale Under 17 – tutte le Società che risultano affiliate alla F.I.G.C.

Limite di età

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Under 17

CAMPIONATO	FASCIA D'ETA'	ULTERIORE POSSIIBILITA' DI PARTECIPAZIONE
UNDER 17	**2009- 2010**	**2011-2012** dopo il compimento del 14° anno di età

Il mancato rispetto di tali limiti d'età comporta la sanzione della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Adempimenti economico-finanziari
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale Under 17 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:
- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla F.I.G.C. a titolo di tasse ed oneri finanziari.

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 16"

Campionato Provinciale Under 16 2025/2026: **inizio 25/26 ottobre 2025**

chiusura iscrizioni: **giovedì 2 OTTOBRE 2025.**

ARTICOLAZIONE

Il Campionato Provinciale Under 16 è organizzato dalla Delegazione Provinciale, sulla base di uno o più gironi, composti ciascuno da un minimo di dieci ad un massimo di quattordici squadre.

Potranno partecipare al Campionato Provinciale Under 16 – previa domanda di ammissione – tutte le Società che risultano affiliate alla F.I.G.C.

Limite di età

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Under 16

CAMPIONATO	FASCIA D'ETA'	ULTERIORE POSSIIBILITA' DI PARTECIPAZIONE
UNDER 16	**2010**	**2011-2012** dopo il compimento del 14° anno di età

Il mancato rispetto di tali limiti d'età comporta la sanzione della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Adempimenti economico-finanziari

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Torneo Provinciale Under 16 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022)

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Torneo, le somme determinate dalla F.I.G.C. a titolo di tasse ed oneri finanziari titolo di tasse.

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 15"

Campionato Provinciale Under 15 2025/2026: **inizio 17/18 ottobre 2025**

chiusura iscrizioni: **giovedì 2 OTTOBRE 2025.**

ARTICOLAZIONE

Il Campionato Provinciale Under 15 è organizzato dalla Delegazione Provinciale, sulla base di uno o più gironi, composti ciascuno da un minimo di dieci ad un massimo di quattordici squadre.

Potranno presentare domanda al Campionato Provinciale Under 15 – tutte le Società che risultano affiliate alla F.I.G.C.

Limite di età

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Under 15

CAMPIONATO	FASCIA D'ETA'	ULTERIORE POSSIIBILITA' DI PARTECIPAZIONE
UNDER 15	**2011- 2012**	Massimo 5 calciatori nati nel 2013, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2014)

Il mancato rispetto di tali limiti d'età comporta la sanzione della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Adempimenti economico-finanziari

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale Under 15 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti come previsto dagli artt. 31 e 34 del Regolamento della L.N.D.
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla F.I.G.C. a titolo di tasse ed oneri finanziari.

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 14"

Campionato Provinciale Under 14 2025/2026: **inizio 25/26 ottobre 2025**

chiusura iscrizioni: **giovedì 2 OTTOBRE 2025.**

ARTICOLAZIONE

Il Campionato Provinciale Under 14 è organizzato dalla Delegazione Provinciale, sulla base di uno o più gironi, composti ciascuno da un minimo di dieci ad un massimo di quattordici squadre.

Potranno partecipare al Campionato Provinciale Under 14– previa domanda di ammissione – tutte le Società che risultano affiliate alla F.I.G.C.

Limite di età

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Under 14

CAMPIONATO	FASCIA D'ETA'	ULTERIORE POSSIIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE
UNDER 14	**2012**	Massimo 5 calciatori nati nel 2013 dopo il compimento del 12° anno di età (no 2014)

Il mancato rispetto di tali limiti d'età comporta la sanzione della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Adempimenti economico-finanziari

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Torneo Regionale Under 14 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Torneo, le somme determinate dalla F.I.G.C. a titolo di tasse ed oneri finanziari.

-

TORNEO PROVINCIALE "UNDER 14 9VS9"

Torneo Provinciale Under 14 9v9 2025/2026: **inizio 25/26 ottobre 2025**

scadenza iscrizioni: **giovedì 2 OTTOBRE 2025.**

Il Torneo Provinciale Under 14 9vs9 è organizzato dalla Delegazione Provinciale, sulla base di uno o più gironi.

Potranno partecipare al Torneo Provinciale Under 14 9vs9– previa domanda di ammissione – tutte le Società che risultano affiliate alla F.I.G.C.

Limite di età

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Under 14

CAMPIONATO	FASCIA D'ETA'	ULTERIORE POSSIIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE
UNDER 14	**2012**	Massimo 5 calciatori nati nel 2013 dopo il compimento del 12° anno di età (no 2014)

Il mancato rispetto di tali limiti d'età comporta la sanzione della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

U14 - 9vs9 è giocato secondo le regole adattate previste per l'U15 Femminile

(Vedi Allegato n.1 "Modalità di svolgimento attività e gare nelle Categorie Giovanili non professionisti")

Adempimenti economico-finanziari

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Torneo Regionale Under 14 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022).

non versino, all'atto dell'iscrizione al Torneo, le somme determinate dalla F.I.G.C. a titolo di tasse ed oneri finanziari.

ATTIVITÀ DI CALCIO A CINQUE

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 17 C5"

Campionato Provinciale Under 17 C5 2025/2026: **inizio 8/9 novembre 2025**
chiusura iscrizioni: **giovedì 30 ottobre 2025.**

ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Calcio a 5 Under 17 sarà articolato su gironi formati da **un massimo di QUATTORDICI squadre ciascuno**

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

Al Campionato di Calcio a Cinque under 17 possono iscriversi:

Le società che faranno richiesta di iscrizione al campionato calcio a Cinque under 17.

Le gare possono disputarsi su impianto coperto o scoperto, anche con erba sintetica,dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.

Limite di età
Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Under 17

CAMPIONATO	FASCIA D'ETA'	ULTERIORE POSSIIBILITA' DI PARTECIPAZIONE
UNDER 17	**2009- 2010**	**2011-2012** dopo il compimento del 14° anno di età

Il mancato rispetto di tali limiti d'età comporta la sanzione della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

TEMPI DI GARA ***sono previsti due tempi di 30 minuti ciascuno.***

Conduzione tecnica delle squadre

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di "Allenatore di Calcio a 5" ("Licenza A", UEFA Futsal B Licence") rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 15 C5"

Campionato Provinciale Under 15 C5 2025/2026: **inizio 8/9 novembre 2025**
chiusura iscrizioni: **giovedì 30 ottobre 2025.**

ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Calcio a 5 Under 15 sarà articolato su gironi formati da ***un massimo di QUATTORDICI squadre ciascuno***

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO
Al Campionato di Calcio a Cinque under 15 possono iscriversi:

Le società che faranno richiesta di iscrizione al campionato calcio a Cinque under 15.

Le gare possono disputarsi su impianto coperto o scoperto, anche con erba artificiale,dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.

Limite di età

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Under 15

CAMPIONATO	FASCIA D'ETA'	ULTERIORE POSSIIBILITA' DI PARTECIPAZIONE
UNDER 15	**2011- 2012**	Massimo 5 calciatori nati nel 2013, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2014)

Il mancato rispetto di tali limiti d'età comporta la sanzione della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

TEMPI DI GARA ***sono previsti due tempi di 25 minuti ciascuno.***

Conduzione tecnica delle squadre

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di "Allenatore di Calcio a 5" ("Licenza A", UEFA Futsal B Licence") rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

TORNEO PROVINCIALE "ESORDIENTI C5"

Torneo Provinciale Esordienti C5 2025/2026: **inizio 18/19 novembre 2025**
chiusura iscrizioni: **giovedì 2 ottobre 2025.**

ARTICOLAZIONE

Limite di età

Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Esordienti età mista C5

TORNEO	FASCIA D'ETA'	ULTERIORE POSSIIBILITA' DI PARTECIPAZIONE
ESORDIENTI età MISTa C5	**2013- 2014**	(possono giocare giovani di 10 anni compiuti, nati nel 2015)

In merito alle modalità di gioco previste per il Calcio a 5 nelle categorie di base, di seguito si riporta quanto previsto:

Le Modalità di gioco per la categoria ESORDIENTI:

All'Attività di Base di Calcio a Cinque categoria Esordienti si applicano le disposizioni di cui alla Sezione "1" del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile E Scolastico Nazionale.

vedi Allegato *n. 8 al Comunicato Ufficiale n. 1 S.G.S. Nazionale*;

vedi *Comunicato Ufficiale n. 5 S.G.S. Nazionale*;

Al fine di ampliare il più possibile le esperienze formative e di partecipazione all'attività proposta dalla FIGC, a tutte le Società di calcio a 11 è data la facoltà di iscrivere ulteriori squadre all'attività di Calcio a 5 delle categorie di base.

Conduzione tecnica delle squadre

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di "Allenatore di Calcio a 5" ("Licenza A", UEFA Futsal B Licence") rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

COPPE PROVINCIALI

È data facoltà a ciascuna Delegazione su indicazione del Comitato Regionale di organizzare le attività in epigrafe.

ATTIVITÀ GIOVANILE PERIFERICA

Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto "sportello unico". Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l'organizzazione dell'attività giovanile a livello periferico.

ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

La Lega Nazionale Dilettanti, i Comitati Regionali e i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano regoleranno le attività in epigrafe con propri Comunicati Ufficiali di successiva pubblicazione.
In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali, per incontri e Tornei autorizzati, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Regionale interessata.
In ogni caso, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori e calciatrici, ai sensi dell'art. 76, delle N.O.I.F.
È fatto salvo il rispetto di quanto previsto agli artt. 35 e 36, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti

CAMPIONATI F.I.G.C. DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

Per la corrente stagione sportiva in Campania saranno organizzati i Campionati F.I.G.C. Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Con apposito Comunicato Ufficiale saranno fornite tutte le informazioni dettagliate.

BEACH SOCCER

Il programma delle attività relative al Beach Soccer è reso noto con comunicazioni a cura del competente Dipartimento.

ATTIVITÀ DEGLI E-SPORTS

La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso la propria Commissione E-Sport, organizzerà anche per la stagione sportiva 2025/2026 le attività del c.v. "Calcio Virtuale", supportando altresì le attività a carattere territoriale dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano della L.N.D.

ATTIVITÀ AMATORI ATTIVITÀ RICREATIVA E PROPAGANDISTICA

Il Comitato Organizza le attività in epigrafe. Le stesse saranno regolamentate con apposito Comunicato Ufficiale delle attività amatoriali.

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA PER L'ANNO SPORTIVO 2025/2026

Pubblicazione dei comunicati ufficiali distinti per attività ed organi

In analogia alle precedenti stagioni sportive, le informazioni relative all'attività regionale 2025/2026, saranno pubblicate sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Campania distinti per attività (sia L.N.D., sia S.G.S.), ovvero Calcio a Undici, Calcio Femminile, Calcio a Cinque, Settore Giovanile, Attività Amatoriale/Ricreativa/E-Sports e con riferimento alla Giustizia Sportiva suddivisi per organismi (GST-CSAT-TFT).

Attività Regionale del Settore Giovanile

Le informazioni relative all'attività regionale 2025/2026 dell'Attività del Settore Giovanile e Scolastico, continueranno ad essere pubblicate su appositi Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Campania nella relativa sezione.

Progetto Di Sviluppo Del Calcio Femminile

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 269/A del 27 Giugno 2024, pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 471 in pari data. In tal senso, al fine di promuovere lo sviluppo del Calcio Femminile, la F.I.G.C. ha confermato - fino a diversa determinazione del Consiglio Federale – la riproposizione dell'iniziativa in termini rimodulati, nell'ambito delle categorie del Calcio Femminile nazionale di Serie B e di Serie C, al fine di consentire un maggiore rafforzamento di detta area con l'intervento di strutture societarie professionistiche del settore maschile.

Partecipazione di società di calcio a 11 ai campionati Di Calcio a 5

In ottemperanza a quanto stabilito al capo III, punto 1) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2025, le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Acconto spese e organizzazione – attività regionale

Le società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un **acconto spese e organizzazione**, di importi stabiliti dai Comitati della L.N.D., secondo criteri di discrezionalità.

Aspetti economici, oneri e tasse varie stagione sportiva 2025/2026

Assicurazione tesserati

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei calciatori e degli allenatori delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2025/2026, saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione

Oneri relativi al tesseramento

La L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2025/2026, gli importi relativi ai sottonotati oneri di tesseramento:

- **Tessera riconoscimento calciatori e calciatrici**	(Calcio a Undici)	**€ 3,00**
- **Tessera riconoscimento calciatori e calciatrici**	(Calcio a Cinque)	**€ 3,00**

- **Tessera riconoscimento Dirigenti** (dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte; dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore) **€ 3,00**

Gli oneri di tesseramento a calciatori/calciatrici (Calcio a Undici) e giocatori/giocatrici (Calcio a Cinque) si applicano per ciascuna delle due distinte attività, sia maschile che femminile

TASSE PER RICORSI - TASSE DI TESSERAMENTI - STAMPATI FEDERALI

Gli importi relativi ai contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, sono resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE AMMINISTRATIVE – GESTIONALI

Entro il termine della stagione sportiva **2025/2026**, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di € 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali, nonché l'importo di € 1,50 a tesserato per spese di gestione e funzionamento.

ATTIVITÀ DI BASE

PREMESSA

L'attività calcistica giovanile viene regolata dal Settore Giovanile e Scolastico tenendo presente le opportune tutele in tema di protezione dei minori in quanto specificatamente riportato dalla Carta dei Diritti dei ragazzi allo sport dell'O.N.U. che orienta le norme con le quali viene organizzata l'attività dai 5 ai 16 anni. A questi diritti corrispondono altrettanti doveri da parte degli adulti che devono garantire:

- **IL DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE;**
- **IL DIRITTO DI FARE SPORT;**
- **IL DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO;**
- **IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATO ED ALLENATO DA PERSONE COMPETENTI;**
- **IL DIRITTO DI SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI SUOI RITMI;**
- **IL DIRITTO DI MISURARSI CON GIOVANI CHE ABBIANO LE STESSE POSSIBILITA' DI SUCCESSO;**
- **IL DIRITTO DI PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA SUA ETA';**
- **IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA;**
- **IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO;**
- **IL DIRITTO DI NON ESSERE UN CAMPIONE.**

La UEFA insieme con le 55 Federazioni calcistiche associate, sostiene i concetti espressi nella " Carta dei diritti" e per conferire loro significato più pregnante li ha raccolti in un decalogo che riteniamo utile porre all'attenzione degli operatori del calcio giovanile e quello di base in particolare:

- **IL CALCIO È UN GIOCO PER TUTTI;**
- **IL CALCIO DEVE ESSERE PRATICATO DOVUNQUE;**
- **IL CALCIO È CREATIVITA', È DINAMICITA', E' ONESTA', E' SEMPLICITA';**
- **IL CALCIO DEVE ESSERE SVOLTO IN CONDIZIONI SICURE;**
- **IL CALCIO DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITA' VARIABILI;**
- **IL CALCIO È AMICIZIA;**
- **IL CALCIO È UN GIOCO MERAVIGLIOSO;**

- **IL CALCIO NASCE DALLA STRADA.**

NORME REGOLAMENTARI ATTIVITÀ DI BASE

Si riporta il Comunicato Ufficiale numero 1 di riferimento:

Comunicato Ufficiale n. 1 FIGC-SGS Stagione Sportiva 2025/2026

TERMINI TEMPORALI DOMANDE ISCRIZIONE

SI RIPORTANO DI SEGUITO I TERMINI TEMPORALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER SINGOLA CATEGORIA:

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE ORDINATORIO	TERMINE ISCRIZIONE PERENTORIO	INIZIO ATTIVITÀ
ESORDIENTI	GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2025	GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2025	17-18 OTTOBRE
PULCINI	GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2025	GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2025	25-26 OTTOBRE
PRIMI CALCI	GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2025	GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2025	1-2 NOVEMBRE
PICCOLI AMICI	GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2025	GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2025	1-2 NOVEMBRE

N.B. : In Allegato:

1 – Modulo richiesta raggruppamenti Attività di base

2- Modulo Richiesta Esordienti Secondo Anno con arbitro

NORME RELATIVE AI CAMPIONATI 2025/2026

DESIDERATA

Per qualsiasi richiesta relativa alle c.d. "desiderata" in merito ai campionati organizzati da questo D.P. si precisa che le società interessate a comunicare eventuali richieste riguardanti alternanze, abbinamenti con altre società, orari e giorni per la disputa delle gare interne, concomitanze con altre società affiliate e non alla F.I.G.C., e quant'altro utile per la redazione dei calendari e per le dispute delle gare afferente l'attività agonistica, dovranno far pervenire le istanze, in caso di mancato deposito e/o di variazione successiva all'atto dell'iscrizione, necessariamente a pena nullità entro e non oltre venti giorni prima della data di inizio del campionato d'interesse al seguente indirizzo di posta certificata: del.avellino@pec.lndcampania.it

AGIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI

Allo scopo di assicurare uno svolgimento regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R, è stato disposto che per le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza e Promozione, relative alla stagione sportiva 2025/2026, sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un impianto sportivo che abbia ottenuto, oltre che l'omologazione rilasciata da questo C.R., il parere della Commissione di Vigilanza, provinciale o comunale (D.P.R. 311/2001), per il successivo rilascio della licenza ex art. 80 T.U.L.P.S., nonché l'attestato di completa idoneità, sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza sia sull'agibilità, del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo.

Nell'ipotesi di mancanza di certificato di agibilità dello stadio, le gare saranno disposte a porte chiuse (in assenza di pubblico).

Negli appositi paragrafi del presente Comunicato Ufficiale sono pubblicate le modalità da seguire in ordine allo svolgimento dell'attività agonistica della corrente stagione sportiva in relazione all'agibilità dei campi sportivi ed alle problematiche connesse all'Ordine Pubblico, non esclusa la disponibilità di posti del settore riservato ai sostenitori della società da ospitare.

Restano invece invariate le disposizioni previste e le normative vigenti per le altre categorie.

Disponibilità Campi Da Giuoco

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla indicata omologazione, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità in ordine alla sicurezza ed agibilità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della vigente normativa in tema di impianti sportivi e di sicurezza degli stessi.

Uso campi in erba artificiale

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque - **devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti** in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

Giorni ed orari di disputa delle gare

(Comunicato Ufficiale n. 4 del 1° luglio 2025 della L.N.D.)

A causa della nota penuria di campi sportivi, le gare potranno essere disputate, oltre che nella festività della **domenica** (nei seguenti orari: dalle 9.30 all'orario federale, nonché in notturna), anche di **sabato** (ad orario federale ed in notturna) e di **lunedì** (ad orario federale ed in notturna).

Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed obbligo di comunicazione nei termini, di cui al paragrafo "Variazioni campi ed orari", pubblicato su questo C.U., con riferimento esclusivo all'orario delle gare, previste in calendario per un giorno festivo (ad esempio: orario antimeridiano del sabato o del lunedì, se festivi).
Le gare in notturna sono consentite, anche in ordine ai recuperi, negli orari tra le 16.00 e le 20.00, con facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante.

Al fine della tutela della regolarità del Campionato, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo.

Non saranno ratificate dal C.R. Campania richieste di spostamenti di gare, che comportino concomitanza di giorno di disputa con la gara di prima squadra di una delle due società interessate alla richiesta di spostamento.

Orario delle gare in notturna

Le gare in notturna sono consentite negli orari tra le 16.00 e le 20.00, con facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante, nel rispetto dei limiti previsti per la disputa delle gare.

Attività ufficiale ed orario delle gare

L'attività ufficiale relativa ai Campionati la cui organizzazione è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali deve avere inizio non oltre il 6 Ottobre 2025.

Limitatamente ai Campionati di Terza Categoria, nonché dei Campionati di Serie C2 e di Serie D di Calcio a Cinque e dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile, si dispone che la data di inizio dei relativi Campionati possa essere stabilita anche successivamente al suddetto termine del 6 Ottobre 2025.
Resta salvo, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 47, comma 2, delle N.O.I.F.
La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati. Tuttavia, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

VARIAZIONI GARA – MODALITÀ E COSTI

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in merito alle variazioni gare per tutte le competizioni LND e SGS (regionali e provinciali) per la stagione sportiva corrente, ha deliberato quanto segue:

- Resta invariata la possibilità di cambio in autonomia fino al martedì (per le gare provinciali la richiesta in autonomia è fino al mercoledì) e con accordo dal mercoledì e fino alla pubblicazione del C.U. del giovedì e comunque entro e non oltre le 18.30, in maniera gratuita;

- dalle 18.31 del giovedì e fino alle 14.00 del venerdì sarà addebitato - a carico della società richiedente e per qualsiasi tipo di variazione - euro 10,00 (per ogni variazione/correzione/integrazione di variazione);

- dalla 14.01 del venerdì e fino alle ore 24.00 dello stesso euro 30,00 (per ogni variazione/correzione/integrazione di variazione);

- dalle ore 00.01 del sabato (per le variazione/correzione/integrazione delle gare della domenica e del lunedì successivo) euro 50,00.

Per le Gare e per i Turni di Coppa infrasettimanali (gare del mercoledì):

Resta invariata la possibilità di cambio in autonomia fino al sabato precedente e con accordo dalla domenica e fino alle 18.30 della stessa in maniera gratuita;

- dalle 18.31 della domenica e fino alle 14.00 del lunedì sarà addebitato - a carico della società richiedente e per qualsiasi tipo di variazione - euro 10,00 (per ogni variazione/correzione/integrazione di variazione);

- dalla 14.01 del lunedì e fino alle ore 24.00 dello stesso euro 30,00 (per ogni variazione/correzione/integrazione di variazione);

- dalle ore 00.01 del martedì euro 50,00 (per le variazione/correzione/integrazione delle gare del mercoledì e del Giovedì successivo). Gli importi saranno addebitati alle società direttamente dall'Ufficio amministrativo.

RECUPERI GARE L.N.D.

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. In tal senso, **valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.**

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l'applicazione minima della presente

norma, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME DUE GIORNATE DI GARA

Avvalendosi della facoltà concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti, il C.R. Campania ha stabilito, ai fini del massimo rispetto possibile della regolarità dei singoli Campionati, nonché per la finalità di prevenzione di potenziali incidenti, che le gare delle **ultime due giornate** dei Campionati **Regionali di Eccellenza, Promozione**, **Prima Categoria e Seconda Categoria** si disputino in **contemporaneità di orario,** anche per la stagione sportiva 2025/2026.

Per i Campionati di Terza Categoria è affidata alla discrezionalità delle Delegazioni Provinciali, in ragione della carenza di campi sportivi e delle conseguenti difficoltà organizzative che ne derivano, la decisione di applicare la regola della contemporaneità delle ultime due giornate, come sopra e di seguito descritto.

In ragione della nota carenza di campi sportivi, tale disposizione sarà circoscritta alle gare che abbiano rilevanza in prospettiva della promozione alle categorie superiori o della non retrocessione a quelle inferiori (con esclusione, dunque, del Campionato Regionale Juniores Under 19, anche in considerazione della peculiarità dei giorni di gara per essi consentiti).

Per le gare dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione della stagione sportiva 2025/2026 la contemporaneità sarà disposta in modo uniforme per tutte le gare delle ultime due giornate, le quali saranno disposte per il sabato e per la domenica, come sarà pubblicato sui calendari dei Campionati medesimi.

In ragione della nota carenza di campi sportivi, anche per i Campionati Regionali di Prima e Seconda Categoria, le gare delle ultime due giornate si disputeranno in contemporaneità di orario, anche per la stagione sportiva 2025/2026.

Con particolare riferimento ed attenzione al periodo della contemporaneità di disputa delle gare, ogni società è obbligata – nel rispetto degli interessi sportivi, sia della società antagonista nella specifica gara, sia di tutte le altre società del rispettivo girone, ovvero al fine della regolarità del Campionato – ad acquisire certezza assoluta, presso l'ente proprietario (pubblico, o privato che sia) dell'impianto sportivo sul quale è programmata la gara medesima, che non sussista alcun problema ostativo al suo svolgimento, nel giorno e nell'orario di cui al calendario ufficiale.

Per l'applicazione delle disposizioni sulla contemporaneità, bisognerà comunque tenere conto di eventuali Ordinanze del Prefetto, sulla base dell'art. 7 bis della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (articolo introdotto con la Legge di conversione n. 88 del 24 aprile 2003), che di seguito si riporta integralmente:

art. 7-bis: Differimento o divieto di manifestazioni sportive
"Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesso allo svolgimento di manifestazioni sportive, il Prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del C.O.N.I., il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni" .

Al riguardo, la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto che al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno. Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite per punteggio, mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

CLASSIFICHE, SPAREGGI PROMOZIONI E RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la particolare disciplina per l'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out. Le modalità e i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e di play-out sono demandate ai singoli Comitati e Dipartimenti, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

Salvo diverse determinazioni, gli spareggi per la promozione e/o per la non retrocessione saranno disputati **entro la seconda domenica** successiva all'ultima giornata di gare del Campionato di riferimento, così come anche le gare di play-off e di play-out.

Da tale disposizione, ovviamente, sono esclusi gli eventuali spareggi per la promozione al Campionato Nazionale Serie D 2025/2026, in ragione delle specifiche statuizioni, relative ad essi.

É fatta salva l'ipotesi di reclami pendenti presso Organi della Giustizia Sportiva, potenzialmente incidenti sulle posizioni di classifica, di cui agli spareggi medesimi.

In tale ipotesi, nonché in ordine ai Campionati Provinciali di Terza Categoria, salvo diverse specifiche determinazioni, il **termine ultimo** per la disputa dell'ultima gara di eventuali spareggi o play-off e play-out è comunque stabilito fin d'ora **in domenica 22 giugno 2025.**

In ordine alle *retrocessioni aggiuntive* (determinabili da retrocessioni di società campane del Campionato Nazionale Serie D, in numero eccedente rispetto a quello delle promozioni dal Campionato di Eccellenza al Campionato Nazionale Serie D) si rinvia al paragrafo "Retrocessioni aggiuntive al Campionato di Promozione 2025/2026" pubblicato su questo Comunicato Ufficiale.

CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse, ferma la necessità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire adeguata regolamentazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, degli atleti, delle persone ammesse nel recinto di gioco di cui al successivo punto 10), nonché degli eventuali spettatori laddove la presenza di questi ultimi sia consentita:

Calcio a Undici

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie C
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato Regionale Calcio Femminile di Eccellenza;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;

- Campionato Nazionale “Juniores – Under 19”;
- Campionato Nazionale Allievi (Under 17);
- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale “Juniores – Under 19” maschile;
- Campionato Regionale “Juniores” femminile;
- Campionato Regionale Under 18 Dilettanti;
- Campionato Regionale Allievi (Under 17);
- Campionato Regionale Under 16;
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale Under 14;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di “3ª Categoria – Under 21”;
- Campionato di “3ª Categoria - Under 19”;
- Campionato di “3ª Categoria-Over 30”;
- Campionato di “3ª Categoria-Over 35”;
- Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”;
- Campionato Provinciale Under 18;
- Campionato Provinciale Calcio Femminile di Promozione;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

MIGLIORE FORMAZIONE

In tutte le gare dell’attività ufficiale è fatto obbligo alle Società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica. L’inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI/GIOCATRICI

I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici per la Stagione Sportiva 2025/2026 sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F., in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, e dalle disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali**.**

EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

L’equipaggiamento dei calciatori/calciatrici è disciplinato dalla Regola 4, del Regolamento del Giuoco del Calcio e del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque.

Relativamente alle maglie da giuoco, le squadre devono indossare colori che le distinguano l’una dall’altra e dagli ufficiali di gara. Ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori e dagli ufficiali di gara. Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un’altra maglia, l’arbitro consentirà che la gara venga giocata.

Qualora i calciatori/calciatrici e i giocatori/giocatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.
Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l’equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.
Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella

ospitante manterrà i propri colori sociali.
Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2025/2026, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.
Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2025/2026 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.
E' consentito, per le Società appartenenti alla L.N.D. e al Settore Giovanile e Scolastico, apporre sugli indumenti di giuoco non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione.
Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare **dilettantistiche e giovanili** organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, **purché muniti di tessera valida per la stagione in corso**:

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;

b) un medico sociale;

c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;

d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore
abilitato dal Settore Tecnico;

e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;

f) i calciatori di riserva;

g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

È fatto salvo quanto previsto al titolo Assistenza Medica**.**

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera. Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in

base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F. Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2025/2026, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato
3) (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
4) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
5) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di

giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.
L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli

spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI

L'identificazione dei calciatori/calciatrici può avvenire:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo

legittimata o da un Notaio.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2025/2026 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha deliberato per la stagione sportiva 2025/2026, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, che le squadre che partecipano alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito di questo C.R., (in tutte le competizioni le quali prevedano la disputa di tempi supplementari) di utilizzare un calciatore/calciatrice in più negli

eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici titolari con quelli di riserva:

- i nominativi dei calciatori/calciatrici di riserva devono essere forniti all'arbitro prima dell'inizio della gara. Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell'inizio della gara non potrà partecipare alla stessa;

- la segnalazione all'Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;

- il calciatore/calciatrice che viene sostituito/a: riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui/lei più vicino, a meno che l'arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio); deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti;

- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;

- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo e all'autorità dell'arbitro, indipendentemente dal fatto che giochino o meno; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

NUMERAZIONE DELLE MAGLIE

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2025/2026, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.
In tale eventualità sarà cura del Dirigente Accompagnatore Ufficiale evidenziare nella distinta di gara gli undici calciatori titolari che inizieranno la gara, cerchiando il numero di maglia, come da esempio

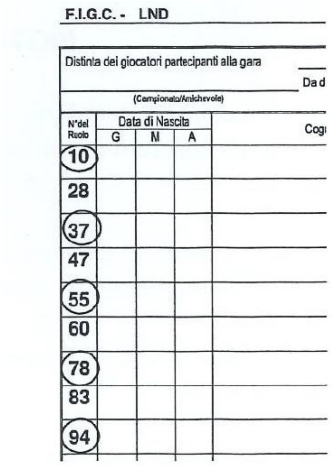

F.I.G.C. - LND

Distinta dei giocatori partecipanti alla gara

Da d

(Campionato/Amichevole)

N°del Ruolo	Data di Nascita G	M	A	Cogi
10				
28				
37				
47				
55				
60				
78				
83				
94				

*è ammessa comunque ogni altra annotazione e/o evidenziazione idonea a identificare con chiarezza i calciatori titolari. Le variazioni saranno tempestivamente comunicate sia al Direttore di gara sia alla società avversaria a norma dell'art. 61, comma 3, N.O.I.F.

ELENCO POST–GARA DEI CALCIATORI: SOSTITUITI–AMMONITI–ESPULSI

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello (consultabile nella sezione moduli sul sito campania.lnd.it), sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto – dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare gli inconvenienti degli anni sportivi scorsi (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazione a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo. *Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.*

Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.

Le richieste di revoca di "ammende per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara, regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la richiesta di revoca, indichi la mancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio della gara, della domanda di F.P., specificamente finalizzata alla gara di riferimento.
Si raccomanda alle società di Eccellenza e Promozione di prestare particolare attenzione alla registrazione delle sostituzioni, con riferimento specifico ai calciatori "*giovani",* la cui presenza in gara è obbligatoria per tutta la durata. A tale riguardo, le società chiederanno all'arbitro della gara di indicare sul modello, oltre ai numeri di maglia esatti di ogni calciatore sostituito e di ogni rispettivo subentrato, anche il minuto esatto di ogni singola sostituzione.

Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro nell'ipotesi che ne sia sprovvisto.

Si segnala, altresì, nell'interesse di ogni singola società, l'esigenza che le distinte di gara – conformi all'innovazione normativa della cosiddetta "panchina allungata", di cui all'apposito paragrafo, pubblicato

su questo Comunicato Ufficiale – siano redatte in modo chiaro, ad evitare che eventuali errori nell'indicazione dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara, d'ufficio.

SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art. 56, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

MESSAGGIO ANTI–VIOLENZA

"Responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti"

Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio.

Ad evitare le sanzioni previste per l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.

ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia di Eccellenza; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale; Juniores "Under 19"; "Under 18" Dilettanti), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

Le Società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle Pubbliche Autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi.

Le disposizioni in materia saranno rese note con Comunicati Ufficiali o Circolari di successiva

pubblicazione.

Di seguito si riportano le circolari di riferimento:

Circolare n. 6 - Rapporti con gli organi di informazione

Circolare n. 7 - Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2025/2026

Circolare n. 8 - Trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società LND

QUOTA DEI BIGLIETTI RISERVATI ALLE SOCIETÀ OSPITATE

Il C.R. Campania, salvo eventuali disposizioni di diniego da parte di organi superiori in conformità alle disposizioni di carattere nazionale relative alla presenza di sostenitori della società ospitata alle gare che si svolgono nell'ambito del C.R. Campania medesimo, *ha determinato che alla tifoseria ospitata sia riservato (a condizione che l'impianto sportivo sia munito anche del settore da riservare al pubblico della squadra ospitata) un quantitativo di biglietti pari almeno al 15% della capienza dello stadio, certificata dalla licenza di agibilità (esempio: per una capienza di 500 spettatori, alla tifoseria ospite saranno riservati almeno 50 biglietti)*.***Salvo diversi provvedimenti emanati dagli organi competenti.** Ovviamente è facoltà della società ospitante riservare, a sua discrezione, un quantitativo di biglietti superiore alla quota indicata, dandone comunicazione alle autorità competenti per l'Ordine Pubblico e, per conoscenza, a questo C.R. Campania.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni innanzi indicate, e che per tale motivo la gara non venga disputata, la/le società inadempiente/i sarà/saranno ritenuta/e responsabile/i con l'applicazione delle consequenziali sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Ogni indicazione di questo C.R. Campania, in merito alla "Quota biglietti", è, subordinata alle disposizioni degli Organi superiori e degli Organi tutori dell'Ordine Pubblico.

TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

È fatto salvo quanto previsto all'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in ordine al numero massimo di trasferimenti a titolo temporaneo consentiti nella medesima stagione sportiva.

TECNICI

La classificazione dei Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica è disciplinata dagli artt. 16 ("Classificazione dei Tecnici") e 54 ("Formazione altre figure tecnico-sportive"), del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale.

Per quanto attiene ai rapporti fra le Società dilettantistiche e i Tecnici per la Stagione Sportiva 2025/2026, avuto ulteriore riguardo alla materia economica e ai criteri di tesseramento e deroghe, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché all'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e alle disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico Federale ovvero oggetto di comunicazioni ufficiali.

a) Procedure di tesseramento

A partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D.

Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D. sono disciplinate dall'art. 39, del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale ("Obblighi e deroghe").

Il Settore Tecnico può concedere deroghe per gli Allenatori che abbiano guidato le loro squadre alla promozione al Campionato dilettantistico di Calcio a 11 e di Calcio a 5 di categoria superiore. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, al quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

c) Altre disposizioni

Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'Allenatore tesserato, le Società interessate, oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore Tecnico di avvenuto esonero e rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro Allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai Tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della Società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

Ulteriori eventuali facoltà per gli Allenatori esonerati saranno disciplinate da appositi Protocolli di Intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in conformità con l'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.

I Comitati e le rispettive Delegazioni, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 Giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data. Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione. I Comunicati Ufficiali delle Delegazioni sono pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi e sono firmati dal Delegato e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali delle Delegazioni possono essere diffusi anche in forma telematica.

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di 3a Categoria, di "3a Categoria - Under 21",sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti. L'assegnazione di Società a Comitato diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei Comitati interessati.

INCASSI GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre. E' fatto salvo quanto previsto al punto 10), del Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D., in ordine alla possibilità di aggiungere accanto o dietro la panchina fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione. Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'Arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.

ASSISTENZA MEDICA

Si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti:

a) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde

classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili.

Le Società ospitanti le gare di cui al punto a) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.
L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

b) Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile

A partire dal 1° Luglio 2025, le Società ospitanti le gare di cui al punto b) avranno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata.

ALTRE ATTIVITÀ INDETTE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.
Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo. Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate.

CAMPIONATI 2025/2026 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE

(Circolare n. 3 del 1° luglio 2025 della L.N.D.)

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i

Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente, fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2025/2026:

a) **ogni Società di calcio a Undici** può far entrare nella struttura sportiva **un massimo di 40 tesserati**, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara; ogni **Società di Calcio a Cinque** può far entrare nella struttura sportiva **un massimo di 30 tesserati** ivi compresi coloro che figurano nella distinta di gara

b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;

c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'Emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2024;

d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;

e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare
tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;

f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;

g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale,
debbono darne tempestiva apposita comunicazione:

1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

È fatto obbligo alle società di far pervenire a mezzo pec al seguente indirizzo: agonistica@pec.Lndcampania.it del Comitato Regionale Campania o all'indirizzo pec della Delegazione Provinciale di riferimento, in caso di gara appartenete a competizione gestita dalla medesima Delegazione, entro e non oltre il venerdì che precede la gara (a porte chiuse), l'elenco dei nominativi, oltre coloro che figureranno nella distinta di gara che potranno accedere alla manifestazione.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO

In caso di squalifica del campo di gioco, con conseguenziale disputa di gara interna in campo neutro, **la società ospitante è tenuta a prendere contatto con l'Ente Gestore del campo designato da questo Comitato ed a corrispondere a tutti gli adempimenti preliminari (ad esempio, richiesta di servizio di Ordine Pubblico).**

ART. 55 – N.O.I.F.: MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

1- Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.

2- La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo Territoriale in prima istanza ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale in seconda ed ultima istanza.

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo Territoriale ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dagli artt. del Codice di Giustizia Sportiva.

N.B.: Il ricorso alla **Corte Sportiva di Appello Nazionale** in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore **non è ammesso.**

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi di questo Comitato Regionali sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. **I Comunicati Ufficiali saranno diffusi in forma telematica** con pubblicazione sul sito del C.R. Campania.

RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE

La rettifica di un provvedimento disciplinare necessita, per la sua formalizzazione a seguito di richiesta della società interessata, oltre all'ovvio presupposto della sua effettiva erroneità:

- dell'immediata convocazione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Campania;
- dell'immediato reperimento dell'arbitro della gara di riferimento ed eventualmente degli assistenti federali e/o del Commissario di Campo;
- della pubblicazione sul Sito Internet di apposito Comunicato Ufficiale;
- della tempestiva comunicazione dell'eventuale rettifica sia alla società che ne abbia presentato la richiesta, sia alla società antagonista nella gara ufficiale, del Campionato di riferimento, immediatamente successiva.

Tanto premesso, il C.R. Campania ha disposto quanto segue:

- per **i casi di omonimia tra calciatori tesserati** a favore della stessa società, evidenziare tassativamente la circostanza facendo seguire il cognome ed il nome del calciatore dalla ripetuta indicazione della sua data di nascita, anche nell'ipotesi che nella specifica distinta di gara sia indicato un solo calciatore, tra quelli omonimi. Ad esempio:

14/12/1972 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome: ***nato il 14/12/1972*; *25/06/1969***

– RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome: ***nato il 25/06/1969*;**

- *le eventuali richieste di rettifica saranno prese in esame esclusivamente a condizione che esse siano pervenute al C.R. Campania entro le ore 13.30 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento;*
- *per evidente impossibilità di diversa formalizzazione, la relativa comunicazione alla società antagonista nella gara ufficiale immediatamente successiva del Campionato di riferimento, sarà effettuata attraverso telegramma, o notifica a mano, o avviso telefonico (fonogramma registrato al protocollo del Comitato, dettato, previa espressa qualifica della persona che provvede alla trasmissione, ad uno dei recapiti telefonici indicati dalla società nel modello di censimento o nelle*

successive segnalazioni ufficiali o posta elettronica certificata), ferma restando la pubblicazione ed affissione all'albo del C.R. Campania dell'apposito Comunicato Ufficiale.

Si richiama l'attenzione delle società sul paragrafo "Elenco post-gara", pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale.

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Si rimanda agli **artt. 19**, **20** e **21** e **137**del **vigente Codice di Giustizia Sportiva**.

RICORSI/RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Si richiama l'attenzione delle società sul Titolo VII **"Disciplina sportiva, in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica"** del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto C.O.N.I., con deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019, pertanto in vigore dal 12 giugno 2019.

Si sottolinea che, nell'ipotesi di ricorso/reclamo da parte di una società, nel caso in cui i conti societari non abbiano la capienza per l'addebito "Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva", quest'ultimo dovrà essere allegato al reclamo, pena l'improcedibilità dello stesso.

AMMENDE

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., anche le ammende, come di seguito:

– Campionato di Eccellenza

1ª rinuncia	**€ 500,00**
2ª rinuncia	**€ 1.000,00**
3ª rinuncia	**€ 1.500,00**

– Campionato di Promozione

1ª rinuncia	**€ 300,00**
2ª rinuncia	**€ 600,00**
3ª rinuncia	**€ 1.000,00**

– Campionato di Prima Categoria

1ª rinuncia	**€ 150,00**
2ª rinuncia	**€ 300,00**
3ª rinuncia	**€ 600,00**

– Campionato di Seconda Categoria – Campionato di Terza Categoria – Campionato di Terza Categoria Under 21 – Campionato Regionale Juniores Under 19 – Campionato Regionale Under 18 – Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile) – Campionati di Calcio a Cinque (Regionale e Provinciale)

1ª rinuncia	**€ 100,00**
2ª rinuncia	**€ 200,00**
3ª rinuncia	**€ 400,00**

– Attività Amatori

1ª rinuncia	**€ 50,00**
2ª rinuncia	**€ 100,00**
3ª rinuncia	**€ 200,00**

E' data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

In riferimento alle società che si ritirino o siano escluse dal campionato o da altre manifestazioni ufficiali si rimanda all'art. 53, comma 8. N.O.I.F.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile fissano con apposito Comunicato Ufficiale e ciascuno per le rispettive competenze le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi fissati per ciascuna categoria delle due competizioni.

INDENNIZZI DI MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA A GARA

Il C.R. Campania ha stabilito, come di seguito indicato, gli importi degli indennizzi per mancato incasso dovuti alle società ospitanti, in ordine alla rinuncia delle società ospitate, relativa alla stagione sportiva 2025/2026, con esclusione dei Campionati non elencati:

ECCELLENZA	**€ 500,00**
PROMOZIONE	**€ 300,00**
PRIMA CATEGORIA	**€ 150,00**
SECONDA CATEGORIA	**€ 80,00**
TERZA CATEGORIA	**€ 60,00**

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Commissario di Campo	**€ 100,00**
Commissario di Campo Viaggiante	**€ 150,00**

La società che chieda la designazione di Commissario di Campo **dovrà far pervenire** al C.R. Campania la relativa istanza entro il termine del QUARTO giorno, che precede la gara di riferimento.

Ognuna delle richieste, come sopra specificate, dovrà essere corredata da copia del bonifico bancario effettuato o da assegno circolare, del relativo importo, come indicato nel prospetto in questo paragrafo, intestato come segue: "L.N.D. COMITATO REGIONALE CAMPANIA", da versare direttamente presso l'ufficio Contabilità del C.R. Campania.

TUTELA DEGLI UFFICIALI DI GARA

ART. 65 N.O.I.F. "ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA"

1. Le società debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l'autorità ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza.

2. Le società ospitanti - o considerate tali - sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in

ambito Regionale e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica tale incarico può essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. II dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza.

3. La responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla società ospitante - o considerata tale - e cessa soltanto quando i medesimi rinunciano espressamente alle relative misure fuori del campo. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la società ospitata.

4. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara.

CUSTODIA AUTOVETTURE DEGLI UFFICIALI DI GARA

Gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio veicolo dovranno:

- chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare – prima della gara - e consegnare le chiavi allo stesso; il tutto previa verifica dello stato dell'autovettura;

- constatare con il responsabile della Società ospitante – al termine della gara - eventuali danni rilevati al veicolo;

- compilare e sottoscrivere con il Dirigente Responsabile una "DICHIARAZIONE DI CUSTODIA DELL'AUTOVETTURA DELL'ARBITRO":

    1) INIZIO CUSTODIA, alla verifica prima della gara.

    2) FINE CUSTODIA, terminate le operazioni di controllo e di riconsegna delle chiavi.

Analogamente, dovranno essere seguite le indicazioni sopra riportate per la consegna e la custodia dello spogliatoio assegnato al Direttore di gara.

Sarà cura del Direttore di gara, all'arrivo all'impianto di gioco, chiedere le chiavi dello spogliatoio arbitrale al Dirigente responsabile e, una volta ultimate le operazioni, riconsegnare le chiavi in custodia al medesimo dirigente responsabile della società ospitante.

Ove gli **Ufficiali di gara non adempiano esattamente alle disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni**.

DANNI AGLI SPOGLIATOI E/O IMPIANTO

Il Dirigente Responsabile della società ospitante è tenuto a mostrare al direttore di gara lo stato della struttura e degli spogliatoi **PRIMA dell'inizio della gara,** in caso di rilievo di danni, farne immediata comunicazione al Direttore di gara che verificherà lo stato dei luoghi e ne farà menzione all'interno del referto arbitrale e ne darà tempestiva comunicazione alla società Ospitata.

RAPPORTI CON LA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si ricorda alle Società che gli uffici di questa Delegazione Provinciale osserveranno i seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico:

MARTEDÌ dalle ore 16.00 alle ore 18.00 **GIOVEDÌ dalle ore 16.00 alle ore 18.00**

Si raccomanda i Dirigenti delle società di attenersi ai suindicati orari, sia per le comunicazioni telefoniche che per l'accesso agli uffici. **È fatta salva, la possibilità di appuntamento con il Delegato o il Segretario in altri giorni ed orari.**

INDIRIZZI E-MAIL:

DELEGAZIONE

del.avellino@Lnd.it **del.avellino@pec.Lndcampania.it**

GIUSTIZIA SPORTIVA

gst.avellino@pec.Lndcampania.it

Pubblicato in Avellino il 25 settembre 2025

Il Segretario
Fernando Guerriero

Il Delegato
Antonio Ferola